



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1333 del 11/09/2017

Classifica: 010.02.01

Anno 2017

(6819859)

Oggetto

**REGOLAMENTO CE 1370/2017: DETERMINAZIONE DELLA
MAGGIORAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DA RICONOSCERE
ALLA SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO PER IL SERVIZIO
DI TPL ESERCITO NELL'ANNO 2016. APPROVAZIONE BOZZA
ACCORDO TRANSATTIVO.**

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL

Riferimento PEG

845

Centro di Costo

845

Resp. del Proc.

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

Dirigente/Titolare P.O.

**TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL -
AMBITO TPL**

GARSI

IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

SUB RES
632/2016

2017

8164

0

€ 10.922,55

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2016, il trasporto pubblico su gomma nel lotto 3 “Chianti Valdarno” è stato garantito mediante l'imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl Autolinee Chianti Valdarno, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore per l'intero territorio regionale;
- che a norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;
- che il preambolo del Regolamento CE n. 1370/2007 al n. 36 afferma il principio della generale inderogabilità degli aiuti di Stato e nella sentenza 24 luglio 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia

delle Comunità Europee, nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, è affermato che “quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare”;

- che per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 è stata riconosciuta alla Scarl, in via transattiva, una maggiorazione del 3% oltre iva 10% degli importi liquidati a titolo di compensazione per il servizio esercito;
- che per l’anno 2015 l’accordo transattivo sottoscritto in data 01/12/2015 rep. 249, prevedeva di maggiorare di una percentuale del 6% oltre IVA gli importi liquidati a titolo di compensazione per il servizio di Tpl esercito nel suddetto anno;
- che all’art.7 di detto accordo si conveniva che, qualora la gara regionale per l’individuazione di un unico gestore del servizio di Tpl per tutta la Toscana, non venisse espletata in tempi utili a garantire la decorrenza dell’affidamento dal 1° gennaio 2016, l’accordo era da intendersi prorogato anche per il periodo successivo al 31/12/2015, fermo restando che la corresponsione della maggiorazione dal 1° gennaio 2016, sarebbe avvenuta a titolo di acconto e sarebbe stata soggetta a verifica sulla base delle risultanze del bilancio 2015 della Scarl;
- che per l’anno 2016 la compensazione chilometrica per tipologia di servizio è stata liquidata in misura pari a quella liquidata nel 2015;
- che nelle more dell’istruttoria tesa ad accertare il diritto e l’ammontare di una eventuale maggiorazione, in esecuzione dell’accordo transattivo rep. 249/2015, è stato liquidato alla Scarl, a titolo di acconto l’importo di Euro 331.079,48 oltre IVA 10%, calcolato come percentuale del 6% sulle fatture rimesse a saldo per il periodo da gennaio a giugno 2016 e a titolo di acconto per il periodo da luglio a ottobre;

Dato atto:

- che ai sensi e per gli effetti della convenzione rep. 258 del 12/11/2012 sottoscritta con i Comuni della Provincia di Firenze (ad esclusione del Circondario Empolese Valdelsa) per la gestione associata del servizio di tpl nei territori di loro competenza, la Città metropolitana è stata delegata alla gestione del servizio, all’adozione degli atti amministrativi necessari, alla gestione delle risorse finanziarie regionali e comunali destinate al servizio, e alla determinazione della compensazione da riconoscere al gestore, anche in via transattiva;
- che la suddetta convenzione contempla anche i criteri di riparto dei maggiori oneri derivanti da contenziosi con il gestore del servizio, tra Città metropolitana e Comuni medesimi;

Atteso:

- che sulla base della deliberazione n° 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e delle indicazioni dalla stessa dettate per le modalità di calcolo della compensazione da riconoscere ai gestori del servizio di tpl, l’istruttoria, per accertare il diritto alla maggiorazione e la sua quantificazione, è stata effettuata sui dati consuntivi 2016 ovvero sui dati di bilancio della Scarl e sui dati di contabilità analitica delle singole società appartenenti alla Scarl;
- che l’istruttoria è stata condotta con il supporto del Prof. Giovanni Liberatore, come da prestazioni specialistiche allo stesso affidate con la determinazione dirigenziale n° 2073/2016, richiedendo alla Scarl di comunicare i dati economici dell’esercizio 2016, ed esaminando sia i dati di bilancio della Scarl, sia i dati di contabilità analitica delle singole società appartenenti alle Scarl.
- che l’imputazione dei costi è effettuata con la finalità di raggiungere una situazione di sostanziale equilibrio con le componenti positive di reddito e in riferimento ai dati di contabilità analitica è stato richiesto alla società consorziate di certificare che i dati trasmessi corrispondessero a quelli effettivamente realizzati e sostenuti per l’esercizio 2016, mediante la presentazione della seguente documentazione:
 - relazione di asseverazione per la società Busitalia Sita Nord Srl che possiede la quota maggiore della Scarl (65,04%), redatta dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a. (PWC) in data 3 agosto 2017;

- autocertificazioni per le altre società consorziate, Cooperativa Autotrasporti Pratese - C.A.P., Autolinee Toscane S.pa., Ala Golden Tour Srl e Ditta F.lli Alterini snc;
- che i conti economici ricevuti sono stati riconciliati al fine di predisporre i prospetti di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, e la relativa procedura è stata affrontata in due fasi:
 - verifica degli aspetti formali relativi ai contenuti delle voci intitolate a ricavi e costi. (Sono stati richiesti chiarimenti sulle componenti delle voci "altri ricavi", "sovvenzioni effettive", "costo del personale", "oneri diversi di gestione").
 - verifica degli aspetti sostanziali per verificare la congruità delle voci di costo sotto il profilo della efficienza. (Come elemento di comparazione si è fatto riferimento al modello regionale dei costi standard, così come risulta nella documentazione di sostegno alla "Gara Lotto Unico Regionale della Toscana").
- che dalla voce "oneri diversi di gestione" è stata elisa la quota corrispondente alla ripartizione dei costi fissi e variabili per i servizi e spese di gestione della Scarl, e dalla voce "altri ricavi" la quota corrispondente "prestazioni a Scarl quota fissa e variabile", richiedendo come supporto documentale:
 - il dettaglio degli "altri ricavi" e degli "oneri diversi di gestione" per Busitalia, con l'indicazione delle voci incluse in "ripartizione costi fissi e variabili per servizi e spese di gestione Scarl" e "prestazioni a Scarl quota fissa e variabile";
 - la quota attribuibile alla voce "ripartizione costi fissi e variabili per servizi e spese di gestione Scarl" registrata negli oneri diversi di gestione, per le altre società della Scarl;
 - la quota attribuibile alla voce "prestazioni a Scarl quota fissa e variabile" registrata negli altri ricavi", per le altre società della Scarl;
- che al fine di completare la verifica di veridicità dei dati indicati nel prospetto di conto economico di contabilità analitica, sono state richieste:
 - le fatture di acquisto per la "ripartizione dei costi fissi e variabili" emesse dalle Scarl alle società consorziate;
 - le fatture di vendita per le "prestazioni a Scarl quote fisse e variabili" emesse dalle società consorziate alle Scarl;
- che, assunte le verifiche effettuate sui profili di produttività e gestione delle Scarl, il risultato ante imposte è stato riconciliato, a seguito degli assestamenti formali e sostanziali, e da esso sono state sottratte le imposte d'esercizio, in funzione delle aliquote fiscali vigenti per il settore del TPL, per addivenire all'utile effettivo;
- che per la Scarl Autolinee Chianti Valdarno l'utile effettivo è risultato inferiore all'utile ragionevole e quindi si è proceduto a determinare la maggiorazione da riconoscere per l'esercizio 2016, in misura pari allo scostamento tra utile effettivo e utile ragionevole, a condizione che l'integrazione non superasse il 5% dell'importo annuo ordinario liquidato a titolo di sovvenzione;
- che tale percentuale, in assenza di parametri precisi per la stima dell'utile ragionevole, è stata fissata in via transattiva, tenuto conto della circostanza che il servizio è garantito non tramite un contratto di servizio, con una durata e struttura determinata in termini di ripartizione dei rischi tra operatore e committente, ma tramite l'adozione di atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio che hanno avuto cadenza mensile e che avrebbero potuto avere al più cadenza semestrale, in analogia alla tempistica di assegnazione delle risorse per i servizi minimi da parte della Regione Toscana;
- che per la Scarl ACV, nell'esercizio 2016, l'utile effettivo è risultato inferiore all'utile ragionevole e la maggiorazione da riconoscere alla Scarl è risultata pari ad Euro 341.009,07 al netto di Va 10%, calcolata come il 5% degli importi liquidati a titolo di compensazione ordinaria (Euro 6.820.181,48);

Dato atto:

- che come da atto dirigenziale n° 1971 del 07/12/2016 alla Scarl ACV è stato liquidato a titolo di acconto l'importo di Euro 331.079,48 oltre IVA 10% e dunque a saldo l'importo residuo, da liquidare in via transattiva, risulta di Euro 9.929,59 oltre IVA 10%;

- che di detto importo, Euro 4.170,43 oltre IVA 10% (Euro 4.587,47 complessivi) sono a carico dei Comuni del Lotto 3 e dunque dovuti a rimborso a questo ente come da tabella allegata sub A) al presente atto;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 12 del 09/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, detta spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitanano n° 67 del 31/12/2015 e s.m., che ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione "Patrimonio e TPL";

DETERMINA

- 1) Di quantificare, in via transattiva, in Euro 341.009,07 oltre IVA 10% l'importo dovuto alla Scarl Autolinee Chianti Valdarno per il servizio esercito nell'anno 2016, ad integrazione della compensazione già liquidata in via ordinaria.
- 2) Di dare atto che al netto di quanto già liquidato a titolo di acconto, l'importo ancora dovuto alla Scarl è di Euro 9.929,59 oltre IVA 10%.
- 3) Di sub-impegnare l'importo di Euro 9.929,59 oltre IVA 10% (Euro 10.922,55 complessivi) sul capitolo 8164 residuo 632/2016.
- 4) Di subordinare la liquidazione di detto importo, alla sottoscrizione da parte della Scarl di apposito atto transattivo.
- 5) Di dare atto che quota parte di detto importo, pari ad Euro 4.170,43 oltre IVA 10% (Euro 4.587,47 complessivi) è a carico dei Comuni del Lotto 3, come da tabella allegata al presente atto.
- 6) Di approvare la bozza allegata dell'accordo transattivo .
- 7) Di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, con riserva con successivo atto di procedere all'accertamento delle quote versate a rimborso dai Comuni.
- 8) Di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana, ai Comuni della gestione associata, nonché all'Ufficio Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze **11/09/2017**

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze".